

Da www.lenghe.net

LEGGE SUL FRIULANO: PERCHÉ IL GOVERNO SBAGLIA L'INTERVENTO DI WILLIAM CISILINO PUBBLICATO SUL "GAZZETTINO DEL FRIULI"

Dopo l'impugnazione da parte del Governo centrale della nuova legge regionale sul friulano, il Presidente della Regione, Riccardo Illy, ha chiesto a Palazzo Chigi di recedere del tutto da tale decisione oppure, in subordine, di impugnarne solo alcune parti. Comunque sia, credo che la legge sul friulano sia pienamente conforme alla Costituzione e allo Statuto di autonomia e nelle righe che seguono cercherò di spiegare brevemente il perché.

Innanzitutto l'impugnativa contiene un errore di fondo: considera, cioè, come parametro unico di costituzionalità la legge 482/99, quasi come fosse una legge costituzionale, con la scusa che "è attuativa dell'art. 6 della Costituzione". In realtà la Corte Costituzionale ha più volte ribadito, a partire dal 1983, che la tutela delle minoranze linguistiche non costituisce una materia in sé, bensì un principio che tutti i soggetti pubblici devono rispettare nell'esercizio delle proprie competenze. Ciò significa che la legge 482 costituisce sì norma di principio per la legislazione concorrente, ma non può prevedere alcun vincolo per le materie di esclusiva competenza regionale (come ad esempio l'ordinamento degli enti locali). A ciò va aggiunta una precisazione importantissima: l'art. 18 della legge 482 prevede esplicitamente la prevalenza delle leggi approvate dalle Regioni a Statuto speciale sulla stessa 482, tant'è che le norme della 482 si applicano "solo" se non è prevista una normativa da parte della Regione. Prendendo in considerazione i singoli motivi di ricorso si capirà meglio cosa si intende.

Il Governo, ad esempio, contesta l'estensione della tutela fuori del territorio delimitato perché violerebbe l'art. 9 della 482/99, ma tale articolo può vincolare le amministrazioni dello Stato, non gli enti locali, su cui la nostra Regione legifera con pieni poteri. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le modalità di regolamentazione dell'uso del friulano nei Consigli comunali (qui con l'aggravante che la legge regionale prevede sempre specifiche garanzie per chi non comprende il friulano).

Anche il rilievo sulla toponomastica non regge: con la modifica del Titolo V della Costituzione tale materia è diventata competenza esclusiva delle Regioni. In più va sottolineato che già il D.Lgs. 267/2000 ha attribuito ai consigli comunali piena potestà sulla scelta dei toponimi: la legge sul friulano non ha fatto altro che prenderne atto. Peraltro, sin dai tempi dell'unità d'Italia, esistono per lo Stato centinaia di toponimi ufficiali solo in friulano (Teor, Nimis, Talmassons...).

Infine, la scuola: qui l'impugnativa si rivela una vera "cantonata", come ha affermato l'assessore Antonaz. Da un lato, infatti, il decreto attuativo dello Statuto (223/2002) dà alla Regione specifici poteri di coordinamento per l'insegnamento del friulano; dall'altro proprio il Governo centrale, alla fine del 2005, ha attribuito alle Regioni una potestà di indirizzo sul 20% del curriculum scolastico.

Anche la questione del silenzio-assenso dei genitori va ridimensionata: in realtà si tratta di un ben più moderato "dissenso informato" che addirittura offre alle famiglie più garanzie della stessa 482/99, introducendo una "idonea informazione ai genitori" da quest'ultima non prevista. In qualche modo la Regione ha voluto solo semplificare il procedimento sulle adesioni, visto che il 70% dei genitori (dati 2006/2007) già sceglie il friulano.

William Cisilino